



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
UFFICIO FALLIMENTARE

A tutti i curatori
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Termini Imerese
Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Palermo
e, p.c., al Dirigente Amministrativo
Sede

CIRCOLARE GENERALE SULLE PROCEDURE FALLIMENTARI

Premessa.

Sulla scia delle iniziative assunte da altri uffici giudiziari (v. sul punto circolare operativa del Tribunale di Terni e circolare del Tribunale di Trapani sulla chiusura dei fallimenti in pendenza di giudizi), l'ufficio fallimentare del Tribunale di Termini Imerese ritiene opportuno dare alcune indicazioni in merito alle gestione delle procedure fallimentari.

Con la presente circolare, l'ufficio intende perseguire una duplice finalità: da un lato, quella di far conoscere ai curatori gli indirizzi recepiti dal Tribunale su una serie di questioni operative che sono state oggetto di diverse interpretazioni; dall'altro, quella di fornire ai curatori di nuova nomina un pratico strumento attraverso cui orientarsi nelle varie fasi che caratterizzano la procedura fallimentare. L'ufficio, incentivando le forme di collaborazione tra i curatori e il giudice delegato, mira quindi ad uniformare la prassi operativa degli organi fallimentari, senza che ciò si possa tradurre in una compressione delle prerogative di ciascun soggetto.

Indicazioni operative

1. Nomina e revoca dei curatori

Al momento dell'accettazione dell'incarico il curatore deve dichiarare espressamente di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 28 l.f. (come novellato dall'art. 5 d.l. 83/2015, convertito dalla l. 132/2015). In particolare, i dottori commercialisti e i ragionieri devono altresì dichiarare di essere iscritti nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi dell'art. 3, lett. d), d.lgs. 139/05.

Sempre al momento dell'accettazione dell'incarico, il curatore deve dichiarare l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, comma 4-bis, e l'insussistenza dei rapporti di cui all'art. 35.2. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cfr. art. 28, comma 5, l.f.).

Si rammenta che, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il curatore cessi dal proprio ufficio prima della chiusura del fallimento, egli dovrà rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116 l.f., come disposto dall'art. 38, co. 3, l.f..

In caso di dimissioni, il curatore resterà in carica, operando in regime di *prorogatio*, sino al momento in cui perverrà in cancelleria l'accettazione da parte del nuovo curatore. Il curatore dimissionario avrà, altresì, cura di indicare i motivi che giustificano le sue dimissioni, al fine di scongiurare il rischio di un esperimento nei suoi confronti della relativa azione di responsabilità di cui all'art. 38, co. 2, l.f.. Il Tribunale si riserva di provvedere alla revoca del curatore sia nell'ipotesi in cui questi non abbia adempiuto con diligenza ai doveri del proprio ufficio, sia nei casi in cui, anche per cause indipendenti dalla propria volontà, si trovi nell'impossibilità di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni con la necessaria continuità e tempestività.

2. Nomina di delegati e custodia e amministrazione delle attività fallimentari

Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio, potendo delegare ad altri specifiche operazioni solo a norma dell'art. 32, co. 1, l.f.

Si rammenta che non possono essere oggetto di delega i seguenti adempimenti:

- 1) la compilazione dell'elenco dei creditori e dell'elenco dei titolari di diritti su cose in possesso o nella disponibilità del fallito; la redazione del bilancio dell'ultimo esercizio, se non presentato dal fallito nel termine stabilito; le rettifiche e aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito ai sensi dell'art. 14 l.f.;
- 2) la redazione e l'invio ai creditori e agli altri interessati dell'avviso riguardante l'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e la possibilità di partecipare al concorso;
- 3) la predisposizione del progetto di stato passivo e la presenza all'udienza in cui si procede all'esame dello stato passivo;
- 4) l'invio ai ricorrenti della comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo;
- 5) la predisposizione del programma di liquidazione e dei relativi supplementi; la richiesta al giudice delegato di essere autorizzato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo; la richiesta al giudice delegato dell'autorizzazione al compimento di atti urgenti di liquidazione prima dell'approvazione del programma; la richiesta al comitato dei creditori dell'autorizzazione a non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare uno o più beni, quando l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente, e l'invio della relativa comunicazione ai creditori; la presentazione al giudice delegato dell'istanza di autorizzazione all'esecuzione degli atti conformi al programma di liquidazione.

L'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore può essere delegata a uno o più coadiutori se i beni si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni.

E' bene precisare che il curatore non può delegare ad altri o al fallito l'amministrazione e la custodia del patrimonio fallimentare o di singoli beni che lo compongono. Tale preclusione si ricava dall'art. 88 l.f., a mente del quale il curatore prende in consegna i beni inventariati, assumendone la piena responsabilità per la custodia.

Qualora i beni non possano essere custoditi presso i luoghi che sono nella disponibilità del fallimento (previa sostituzione delle serrature preesistenti) ovvero presso altro luogo scelto dal curatore (sotto la propria esclusiva responsabilità) senza oneri per la procedura, il curatore potrà chiedere al comitato dei creditori l'autorizzazione alla stipulazione di un contratto di deposito con soggetti (preferibilmente specializzati) che offrano condizioni vantaggiose.

In presenza di beni acquisiti all'attivo di ingente valore o comunque esposti (per importanza, natura o tipologia) al rischio di furti, il curatore può farsi autorizzare dal comitato dei creditori a stipulare contratti per la relativa vigilanza e/o assicurazione.

Le scritture contabili possono essere depositate dal curatore presso terzi solo su autorizzazione del giudice delegato, a norma dell'art. 86, co. 2, l.f..

3. Nomina di coadiutori, difensori e c.t.p., stimatori, notai e tecnici per la redazione dell'a.p.e., e liquidazione dei relativi compensi.

Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, sotto la sua responsabilità, ogni qual volta si renda opportuno o necessario (in ragione di aspetti della procedura che richiedono particolari competenze tecniche non possedute dal curatore) affidare ad altri professionisti il compito di assisterlo nel corso della procedura fallimentare. La richiesta di autorizzazione avanzata dal curatore deve indicare in maniera sufficientemente dettagliata l'oggetto dell'incarico conferito al coadiutore (ad. es. il c.d. "coadiutore contabile e fiscale" si intende nominato esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti di natura fiscale e per l'esame delle scritture contabili; il c.d. "coadiutore legale" si intende nominato esclusivamente per lo studio di questioni giuridiche complesse ed ulteriori rispetto all'esame dello stato passivo e alla predisposizione del progetto di stato passivo e per le prestazioni stragiudiziali; il coadiutore consulente del lavoro si intende incaricato dello studio delle problematiche inerenti ai rapporti di lavoro, della gestione di questi ultimi e degli adempimenti connessi - ivi inclusi la presentazione della domanda per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria e i licenziamenti dei dipendenti -).

Al momento della nomina, i coadiutori devono dichiarare l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, comma 4-bis, nonché l'insussistenza dei rapporti di cui all'art. 35.2. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Non è necessario richiedere alcuna autorizzazione per la nomina di difensori e di consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziali in cui è parte la curatela, i quali sono nominati direttamente dal curatore ai sensi dell'art. 25, co. 1, n. 6), l.f.

La predetta autorizzazione è invece richiesta per la nomina di un legale cui il curatore intenda rivolgersi per una consulenza legale stragiudiziale, anche di natura consultiva.

L'autorizzazione del giudice delegato o del comitato dei creditori non è necessaria per la nomina dello stimatore dei beni acquisiti all'attivo (v. l'art. 87, co. 2, secondo cui "Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore", nonché l'art. 107, co. 1, l.f., secondo cui "Le vendite e gli altri atti di liquidazione [...] sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive [...] sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti"), con la

conseguenza che sarà dunque il curatore a porre all'esperto i quesiti occorrenti alla corretta e completa redazione della perizia di stima.

La predetta autorizzazione non occorre neanche per la nomina del notaio incaricato della redazione del certificato attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari inerenti alle iscrizioni e trascrizioni effettuate nei venti anni anteriori alla dichiarazione di fallimento sugli immobili da porre in vendita.

Si tratta, infatti, di attività che costituiscono un presupposto necessario e ineludibile della successiva liquidazione dell'attivo acquisito al fallimento

Per quel che concerne la liquidazione degli onorari, è onere del professionista interessato presentare la relativa istanza (con la specificazione delle eventuali somme già ricevute a titolo di acconto o fondo spese), corredata dalla proposta del curatore.

In alternativa, il professionista può inviare la propria istanza al curatore, il quale avrà cura di depositarla unitamente alla propria proposta.

In ogni caso, il curatore deve esprimere le proprie valutazioni in ordine alla congruità del compenso richiesto, tenendo conto dell'attività concretamente svolta dal professionista e dei parametri di legge applicabili.

I compensi spettanti al coadiutore, allo stimatore e al tecnico incaricato della redazione dell'a.p.e. vengono liquidati in base ai parametri stabiliti dal d.m. 20 maggio 2002, rivestendo tali soggetti la qualifica di ausiliari diretti o indiretti del giudice (*"Il coadiutore del curatore fallimentare (figura prevista dal secondo comma dell'art. 32 legge fall.), la cui opera è integrativa dell'attività del curatore, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale. assume la veste di ausiliario del giudice. Ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non alla tariffa professionale (nella specie, quella dei consulenti del lavoro), la quale va invece applicata allorché si sia instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo, essendo stato il professionista officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni"* Cass. 10143/2011).

I compensi spettanti ai legali nominati dal curatore per prestazioni giudiziali o stragiudiziali vengono liquidati sulla scorta delle tariffe o dei parametri vigenti *ratione temporis* (d.m. 8 aprile 2004, n. 127; d.m. 20 luglio 2012, n. 140; d.m. 10 marzo 2014, n. 55), a seconda del momento in cui la prestazione professionale del legale è stata completata.

La proposta di liquidazione dell'onorario del difensore deve essere formulata anche in caso di esito vittorioso del giudizio e di liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che lo ha definito. Tale liquidazione non vincola, infatti, il giudice delegato, che può determinare il compenso anche in misura superiore o inferiore rispetto a quello liquidato all'esito del giudizio.

Gli eventuali accordi stipulati dal curatore con i predetti professionisti per la determinazione del loro compenso sono efficaci e vincolati per il giudice delegato solo nel caso in cui l'importo pattuito sia inferiore al minimo liquidabile dal giudice delegato in base ai vigenti parametri di legge.

La liquidazione di acconti in favore dei coadiutori o dei difensori della curatela ha carattere del tutto eccezionale, per cui si raccomanda ai professionisti interessati di presentare la relativa richiesta solo nel caso in cui debbano sostenere ingenti spese vive per l'adempimento dell'incarico.

4. Adempimenti immediati dei curatori

Subito dopo l'accettazione della nomina, i curatori devono procedere ai seguenti adempimenti:

- 1) Immediata ricognizione e apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale e nelle sedi secondarie dell'impresa e, più in generale, sui beni dei quali il debitore ha la disponibilità (si presumono nella disponibilità del debitore, in base all'art. 513 c.p.c., i beni che si trovano nella sua sede o abitazione e negli altri luoghi a lui appartenenti). Il curatore è tenuto a redigere processo verbale delle operazioni compiute, anche con l'ausilio di fotografie o filmati.

A seconda delle specifiche circostanze del caso, il curatore può avvalersi dell'assistenza della forza pubblica ai sensi dell'art. 84, co. 2, l.f. (ad esempio, nell'ipotesi di condotte ostruzionistiche da parte del fallito o di terzi, volte ad impedire illegittimamente l'accesso nei locali e il compimento delle operazioni di apposizione dei sigilli; nell'ipotesi in cui i beni si trovino in locali chiusi di proprietà di terzi; se, invece, i locali sono di proprietà del fallito, il curatore si limiterà ad avvalersi dell'opera di un fabbro).

Qualora un terzo si rifiuti di consegnare i beni del fallito senza dedurre un diritto incompatibile con la loro acquisizione al compendio fallimentare, il curatore può richiedere al giudice delegato la presa in consegna di beni del fallito con l'ausilio della forza pubblica (cfr. art. 25, co. 1, n. 2, l.f.).

Per le cose e i beni sui quali non è possibile apporre i sigilli (perché non sono compresi nel fallimento, in base all'art. 46 l.f., o sono necessari all'uso personale di chi abita nella casa, a norma dell'art. 758, co. 1, c.p.c.), il curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c., facendo descrizione di tali beni nel processo verbale e chiedendo al giudice delegato l'autorizzazione alla vendita immediata dei beni deteriorabili dei quali non è possibile od opportuna la sigillazione.

- 2) Presa in consegna del denaro contante, da depositarsi a norma dell'art. 34 l.f., nonché delle cambiali e degli altri titoli (compresi quelli scaduti) consegnati dal fallito e delle scritture contabili;
- 3) Redazione dell'inventario (previa rimozione dei sigilli e avviso al fallito nonché al comitato dei creditori se nominato) nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile.

Il curatore può provvisoriamente escludere dall'inventario quei beni sui quali soggetti terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili (al riguardo è necessario che l'interessato faccia una apposita richiesta, anche orale, e che la stessa sia verbalizzata ai sensi dell'art. 87-bis l.f.). Nel valutare l'istanza, il curatore deve verificare se l'appartenenza del bene a terzi sia chiaramente evincibile in base a titoli di data certa anteriore al fallimento, o a situazioni di fatto che facciano emergere *ictu oculi* il diritto del terzo (come l'apposizione sui beni di targhette di riconoscimento o numeri di identificazione).

Il curatore è tenuto invece ad inventariare, senza prenderli in consegna a norma dell'art. 88 l.f., i beni di proprietà del fallito sui quali il terzo detentore vanta un diritto di godimento in forza di un titolo negoziale opponibile al curatore.

Con l'assistenza del cancelliere, il curatore forma processo verbale delle attività compiute e, prima di chiudere l'inventario, invita il fallito o il legale rappresentante della società fallita a

dichiarare se esistono altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendolo delle pene stabilite dall'art. 220 l.f. in caso di falsa od omessa dichiarazione.

Si invitano i curatori a depositare in cancelleria uno dei due originali del verbale di inventario sottoscritto da tutti gli intervenuti (e non già una mera copia per via telematica), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 87, co. 4, l.f.;

Laddove sia necessario procedere ad operazioni di inventario in località poste al di fuori del circondario del Tribunale di Termini, il curatore si farà assistere da un cancelliere in servizio presso il Tribunale competente. A tal proposito, il curatore presenterà un'apposita istanza al Presidente del Tribunale territorialmente competente. Solo in caso di omessa risposta, la richiesta di assistenza da parte di un cancelliere per le operazioni di inventario verrà inoltrata direttamente da questo Ufficio Giudiziario;

- 4) Notifica di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per la trascrizione nei pubblici registri, nel caso in cui il fallito possieda beni immobili o mobili registrati. Qualora non vengano rinvenuti alcun bene mobile registrato di proprietà del fallito, il curatore si adopererà per la loro ricerca presso le autorità competenti.
- 5) Compilazione (in base alle scritture contabili del fallito e delle altre informazioni disponibili) e deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, e dell'elenco di coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi;
- 6) Ove possibile, redazione del bilancio dell'ultimo esercizio che non sia stato presentato dal fallito nel termine stabilito dalla legge. Se il fallito ha provveduto alla presentazione dei bilanci e degli elenchi a norma dell'art. 14, il curatore apporta le necessarie rettifiche e le eventuali aggiunte in base ai documenti e alle notizie di cui dispone.
- 7) Convocazione del fallito ai sensi dell'art. 49, co. 2, l.f., affinché fornisca le informazioni e i chiarimenti utili ai fini della redazione della relazione ex art. 33 l.f. e della gestione della procedura. Dell'audizione del fallito il curatore redige processo verbale, da depositarsi in cancelleria.
- 8) Attivazione del c.d. "cassetto fiscale" del fallito, al fine di acquisire le informazioni fiscali inerenti al fallito (l'attivazione non necessita dell'autorizzazione del giudice delegato ed è strumentale alla ricerca di beni patrimoniali).
- 9) Pagamento del c.d. "campione fallimentare". Nell'ipotesi in cui la procedura fallimentare risulti priva di fondi, il curatore provvederà al pagamento del campione fallimentare non appena vi siano disponibilità liquide (cfr. art. 146, co. 4, D.P.R. 115/02), con preferenza rispetto a ogni altro credito prededucibile.

5. Apertura del conto corrente intestato alla procedura fallimentare

Quanto all'apertura del conto corrente intestato alla procedura, non è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato, stante il disposto dell'art. 34, co. 1, l.f.

Il curatore è tenuto a depositare sul conto corrente le somme da lui riscosse nel termine di dieci giorni, che decorre dalla data dell'effettiva apprensione delle stesse. Si rammenta che il mancato rispetto del predetto termine è valutato dal Tribunale ai fini della revoca del curatore (cfr. art. 34, co. 2, l.f.).

Il curatore è tenuto ad effettuare la scelta della banca o dell'ufficio postale presso cui aprire il conto corrente in base alla convenienza delle condizioni offerte, secondo la diligenza che gli viene richiesta dall'art. 38 l.f. e sotto la propria responsabilità.

6. Libro giornale del fallimento

Il curatore deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

In mancanza di un comitato dei creditori costituito e funzionante, il curatore deve richiedere la vidimazione al giudice delegato, allegando il libro giornale sul quale annoterà le operazioni, in formato cartaceo, debitamente bollato dalla cancelleria del Tribunale.

7. Nomina e funzionamento del comitato dei creditori

Entro il termine di 30 giorni dalla sentenza di fallimento, il giudice delegato provvede alla nomina del comitato dei creditori. In un tempo utile a consentire il rispetto di tale termine, ovvero subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande tempestive di ammissione al passivo (nel caso in cui le risultanze documentali non consentano l'individuazione di almeno tre creditori), il curatore è tenuto, pertanto, a presentare l'istanza per la nomina del comitato dei creditori.

Nell'istanza, il curatore deve indicare:

- 1) i creditori che hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico, l'importo dei loro crediti e il relativo rango;
- 2) i creditori che non hanno manifestato alcuna intenzione in merito alla disponibilità ad accettare l'incarico, l'importo dei loro crediti e il relativo rango;
- 3) i creditori che hanno espressamente manifestato la propria indisponibilità ad accettare l'incarico;
- 4) i creditori che notoriamente non accettano l'incarico;
- 5) i creditori individuati dallo stesso curatore (almeno tre nominativi) per la composizione del comitato dei creditori, individuati in modo tale da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti

Nel caso in cui non vi siano almeno tre creditori rientranti tra quelli sopra identificati con i numeri 1 e 2, il curatore si limiterà a comunicare l'impossibilità, allo stato, di costituire l'organo, provvedendo successivamente a presentare l'istanza di nomina solo laddove pervengano, in numero sufficiente, ulteriori domande di ammissione al passivo da parte di creditori aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1 e 2.

Il curatore comunica la nomina ai singoli componenti designati, ponendo un termine di 10 giorni per l'accettazione, con l'espresso avvertimento che l'eventuale silenzio non equivale a manifestazione di assenso al conferimento dell'incarico. Le dichiarazioni di accettazione dell'incarico (con le eventuali deleghe di cui all'art. 40, co. 6, l.f.) devono essere depositate in atti dal curatore..

Se nel corso della procedura sorge la necessità di procedere alla sostituzione di uno o più membri del comitato, il curatore lo segnala al giudice delegato ai sensi dell'art. 40, co. 1, l.f. (es: integrale soddisfazione del creditore, a seguito di riparto parziale o di pagamento da parte del Fondo di Garanzia dell'Inps; reiterata inerzia del componente a fronte delle richieste inoltrate dal curatore; inerzia rispetto all'assunzione di determinazioni di particolare importanza, come l'approvazione del programma di liquidazione).

Qualora uno o più creditori tra quelli nominati non accettino la nomina, il curatore ne informa immediatamente il giudice delegato, proponendo nel contempo (sempre che ve ne siano in numero sufficiente) nuovi nominativi di creditori, anche tra coloro che abbiano nel frattempo presentato domanda tardiva di ammissione al passivo, che abbiano *medio tempore* dichiarato o non abbiano espressamente denegato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di componenti del comitato, provvedendo a redigere la relativa tabella con le specificazioni di cui sopra. In caso contrario, il curatore si limiterà a comunicare l'impossibilità, allo stato, di costituire l'organo, provvedendo successivamente a presentare l'istanza di nomina solo laddove pervengano, in numero sufficiente, ulteriori domande di ammissione al passivo da parte di creditori aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1 e 2.

Una volta costituito il comitato, il curatore sollecita i suoi membri ad eleggere a maggioranza il proprio presidente.

Ogniqualevolta sia richiesto un parere, un'autorizzazione o un'approvazione da parte del comitato, il curatore:

- invita le relative istanze a tutti i membri del comitato o al solo Presidente, con espressa richiesta di inoltrarle agli altri componenti;
- fornisce un quadro esaustivo in merito alla causa e all'oggetto della richiesta, in modo che i componenti del comitato possano esprimere una volontà completa e consapevole;
- assegna a questi ultimi il termine di 15 giorni previsto dall'art. 41, co. 3, l.f.;

In caso di omessa risposta nel termine assegnato da parte di almeno due componenti (o anche di uno solo, nel caso in cui gli altri due creditori abbiano espresso pareri o determinazioni difformi) viene a configurarsi l'inerzia dell'organo, per cui, ai sensi dell'art. 41, co. 4, l.f., non potendo ritenersi operante il silenzio-assenso (salvo che nei fallimenti regolati dal c.d. "vecchio rito"), il curatore deve rivolgersi al giudice delegato affinché provveda in surroga al comitato dei creditori. In questo caso il curatore è tenuto ad allegare la documentazione comprovante l'invio dell'istanza al comitato e ad attestare l'inerzia del comitato nei termini suindicati.

Parimenti, il curatore deve rivolgersi al giudice delegato in luogo del comitato dei creditori nei seguenti casi:

- 1) impossibilità di costituzione del comitato per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori;
- 2) sopravvenuta impossibilità di costituzione del comitato (ad es. per dimissioni di uno dei componenti e contestuale impossibilità di provvedere alla sua sostituzione).
- 3) impossibilità di funzionamento del comitato (ad esempio, per l'astensione di un componente in conflitto di interesse ai sensi dell'art. 40, co. 5, l.f., nel caso in cui i due restanti membri esprimano pareri o determinazioni difformi).

8. Relazione ex art. 33, co. 1, l.f. e rapporti riepilogativi

Nel termine di sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore è tenuto a depositare la relazione ex art. 33, co. 1, l.f.. Nell'ipotesi in cui (anche a causa della mancanza della documentazione necessaria) non sia possibile ricostruire gli accadimenti e i dati relativi all'impresa e alla responsabilità del fallito, il curatore provvederà comunque alla redazione e al deposito di una relazione sommaria, riservandosi di integrarla in un secondo momento sulla base dei fatti imprenditoriali e contabili di successiva emersione.

Si raccomanda ai curatori di suddividere la relazione in paragrafi corrispondenti ai contenuti previsti dall'art. 33, co. 1, l.f., relativi dunque ai seguenti aspetti:

- 1) cause e circostanze del fallimento;
- 2) diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa;
- 3) responsabilità del fallito (ovvero, se si tratta di società, degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci) e di altri e quanto altro può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;
- 4) atti del fallito già impugnati dai creditori o che il curatore intende impugnare.

Per quel che concerne i rapporti riepilogativi di cui all'art. 33, co. 5, l.f., il curatore è tenuto a depositarli nei 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre.

Nei rapporti il curatore deve fornire (quantomeno) le seguenti informazioni:

- 1) esistenza o meno di un comitato dei creditori costituito e funzionante;
- 2) informazioni raccolte dopo la prima relazione (ovvero, nei rapporti successivi al primo, dopo i rapporti precedenti);
- 3) dati identificativi del conto corrente intestato alla procedura fallimentare, con l'indicazione del relativo saldo attivo;
- 4) conto provvisorio della gestione svolta dal curatore;
- 5) indicazione dell'ammontare del passivo accertato e dei crediti non ammessi al passivo;
- 6) specificazione, mediante la redazione di un'apposita tabella, dell'attivo realizzabile, di quello già realizzato (anche nei semestri precedenti) e di quello ancora da realizzare, con specificazione della relativa tipologia (beni immobili o mobili venduti o da vendere, crediti riscossi o da riscotere, azioni giudiziali esperite o da esperire, etc.);
- 7) sintetico riepilogo degli atti di liquidazione (recupero di crediti, giudizi in corso o ancora da esperire, beni da vendere, transazioni, etc.) ancora da compiersi o in corso di svolgimento e, più in generale, delle circostanze che ostano alla chiusura del fallimento;
- 8) sussistenza o insussistenza dei presupposti per la chiusura anticipata del fallimento ai sensi dell'art. 118, comma 2, l.f..

Una copia del rapporto deve essere trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, al fine di consentire al comitato e a ciascuno dei suoi componenti di formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del Registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del Tribunale (termine che, in mancanza di un'espressa previsione di legge, può reputarsi di 15 giorni dal ricevimento del rapporto da parte dei membri del comitato, stante il disposto dell'art. 41, co. 3, l.f.). Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Si rammenta che l'omesso deposito della relazione iniziale e delle relazioni semestrale e/o la reiterata inosservanza dei termini previsti, saranno oggetto di valutazione da parte del giudice delegato ai fini di una eventuale proposta di revoca dell'incarico del curatore da sottoporre al Tribunale.

Si raccomanda, infine, di osservare la suddivisione delle relazioni in capitoli separati, in modo da consentire al giudice delegato una più agevole richiesta di segretazione delle parti di cui all'art 33, comma 4, l.f..

9. Programma di liquidazione

Il programma di liquidazione deve essere predisposto dal curatore e sottoposto all'approvazione del comitato dei creditori, ovvero del giudice delegato in surroga al predetto organo, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e comunque non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

Il mancato rispetto del predetto termine di centottanta giorni senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

Qualora sia necessario procedere alla liquidazione di beni prima dell'approvazione del programma (nelle ipotesi in cui il ritardo derivante dalla predisposizione del piano potrebbe pregiudicare gli interessi dei creditori: ad esempio, in presenza di beni facilmente deperibili o soggetti a rapida svalutazione, ovvero in presenza di offerte particolarmente vantaggiose condizionate ad una tempistica incompatibile con l'attesa dell'approvazione del programma), il curatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già costituito, l'autorizzazione ex art. 104-ter, co. 7, l.f., all'immediato esperimento di una procedura competitiva di vendita, con forme procedurali e di pubblicità che, ancorché semplificate, siano comunque idonee ad assicurare la partecipazione degli interessati e adeguate alla tipologia e al valore del bene (es: vendite dirette o gare telematiche, previa pubblicazione su siti specializzati).

L'autorizzazione a costituirsi in giudizio prima dell'approvazione del programma di liquidazione può essere parimenti richiesta nei soli casi di urgenza.

Quanto al contenuto, il programma deve indicare le necessarie informazioni e specificazioni in ordine ai seguenti punti (illustrati mediante la redazione da parte del curatore di corrispondenti paragrafi separati):

- a) Possibilità e opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami di azienda ai sensi dell'articolo 104 l.f., ovvero di autorizzare l'affitto dell'azienda o di rami della stessa a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis l.f.;
- b) Sussistenza di proposte di concordato fallimentare e relativo contenuto;
- c) Azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitarsi e loro possibile esito. Per ciascuna azione che il curatore intenda esercitare, il curatore deve esplicitare le proprie valutazioni in ordine al rapporto tra costi, tempi, rischi e benefici dell'iniziativa giudiziale, avuto riguardo, tra l'altro, alle probabilità di accoglimento della domanda e alla solvibilità della controparte in base alle informazioni acquisite anche dai pubblici registri;
- d) Possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; ipotesi da privilegiare laddove, in base agli interessi manifestati e alla stima dei beni, sia ragionevole prevedere che tali forme di cessione garantiscano un maggior realizzo dell'attivo.

- e) Condizioni della vendita dei singoli cespiti. Con riferimento a ciascun cespite (ovvero all'insieme dei cespiti della medesima tipologia), il curatore deve anzitutto chiarire se intende procedere direttamente alla vendita, ai sensi dell'art. 107, co. 1, c.p.c., ovvero prevedere che la vendita venga effettuata dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 107, co. 2, l.f.
Nel primo caso, il curatore deve specificare se intende avvalersi di soggetti specializzati (in tal caso, indicandoli), indicando la tipologia di procedura competitiva che intende esperire (o far esperire al soggetto specializzato) e le relative forme di pubblicità;
- f) Incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo (ulteriori rispetto all'esperimento di procedure di vendita) che il curatore intende affidare, con l'autorizzazione del giudice delegato, ad altri professionisti o a società specializzate
- g) Termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo. Tale termine, il cui mancato rispetto senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore, non può eccedere i due anni dal deposito della sentenza di fallimento, salvo che sussistano specifiche ragioni che giustifichino un termine maggiore con riguardo alla liquidazione di determinati cespiti dell'attivo (nel quale caso è onere del curatore indicare tali ragioni).

Nelle ipotesi in cui, anche per eventi sopravvenuti, il programma si riveli incompleto o inadeguato il curatore è tenuto ad apporvi delle modifiche e/o integrazioni del comma 6 dell'art. 104-ter l.f..

In ogni caso, per intraprendere le attività di liquidazione elencate nel programma di liquidazione, il curatore deve munirsi dell'autorizzazione all'esecuzione degli atti conformi al programma ai sensi dell'art. 104-ter, co. 8, l.f.,

Il programma di liquidazione deve essere redatto in ogni caso, e in particolare anche nell'ipotesi di previsione di insufficiente realizzo di cui all'art. 102 l.f., atteso che in quest'ultima ipotesi il comitato è chiamato formulare un mero parere, mentre con riguardo al programma di liquidazione è invece chiamato a provvedere alla sua approvazione (ossia un atto di portata e consistenza più ampie rispetto a quella di un semplice atto consultivo).

10. Non acquisizione all'attivo o rinuncia alla liquidazione di beni

Qualora l'attività di liquidazione di uno o più beni appaia manifestamente non conveniente, il curatore può richiedere al comitato dei creditori l'autorizzazione a non acquisirli all'attivo o a rinunciare alla loro liquidazione (cfr. art. 104-ter l.f.). Tale valutazione deve essere condotta tenendo conto del rapporto tra costi dell'attività di liquidazione e presumibile valore del bene, nonché dei tempi necessari per procedere alla liquidazione, anche in relazione all'"anzianità" della procedura fallimentare.

Il curatore può chiedere l'autorizzazione a non acquisire il bene all'attivo, quando non vi siano ancora state la presa in consegna e/o la trascrizione dell'estratto della sentenza di fallimento di cui all'art. 88 l.f..

Per converso, il curatore dovrà rinunciare alla liquidazione del bene nel caso in cui questo sia già stato preso in consegna. All'atto della riconsegna del bene al fallito, il curatore avrà cura di documentare le relative operazioni mediante verbale sottoscritto dal fallito.

Nel caso in cui il curatore richieda al giudice delegato (in surroga al comitato dei creditori) l'autorizzazione a rinunciare alla liquidazione di uno o più beni immobili o beni mobili registrati, egli

sarà tenuto ad accompagnare l'istanza con l'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento (ai fini della cancellazione della trascrizione della sentenza stessa).

In ogni caso il curatore, una volta ottenuta l'autorizzazione del comitato dei creditori a non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare il bene, deve darne comunicazione ai creditori avvisandoli che, in deroga a quanto previsto dall'art. 51 l.f., possono iniziare azioni esecutive o cautelari sul bene.

11. Atti di straordinaria amministrazione

Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione il curatore, a norma dell'art. 35 l.f., deve chiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, formulando le proprie conclusioni sulla convenienza dell'atto.

L'elencazione contenuta nell'art. 35, co. 1, l.f. ha carattere meramente esemplificativo, dovendo considerarsi di straordinaria amministrazione qualsiasi atto che comporti, in via potenziale, l'assunzione di pesi e oneri in capo alla massa dei creditori o anche solo un ritardo nella soddisfazione dei creditori concorsuali.

Rientra dunque tra gli atti di straordinaria amministrazione la locazione di beni acquisiti all'attivo fallimentare, che (in quanto potenzialmente idonea a pregiudicare la consistenza patrimoniale dell'attivo per deterioramento, perimento o sottrazione dei beni concessi in locazione, e comunque avente l'effetto di ritardare o rendere comunque più difficoltosa l'immediata liquidazione dei beni) necessita pertanto dell'autorizzazione del comitato dei creditori (cui può equipararsi l'approvazione del programma di liquidazione, qualora la locazione sia in esso contemplata), fermo restando che la locazione, essendo funzionale alla monetizzazione di componenti dell'attivo patrimoniale, rientra tra gli "altri atti di liquidazione" che devono essere compiuti con le modalità e nel rispetto dei principi dettati dall'art. 107 l.f..

Quanto alle transazioni:

- le stesse possono prevedere anche il trasferimento, in favore di soggetti determinati, della proprietà di beni o di altri diritti acquisiti all'attivo fallimentare, sempre che ciò avvenga nell'ambito di un accordo avente un oggetto più ampio, finalizzato a prevenire una lite potenziale o a porre fine ad una lite attuale (es: vendita ai comproprietari di un bene acquisito *pro quota* all'attivo fallimentare, finalizzata a prevenire l'instaurazione di un giudizio di divisione, con l'assenso degli eventuali creditori ipotecari);
- la transazione può avere ad oggetto anche la definizione bonaria di giudizi di opposizione allo stato passivo, a condizione che non venga alterato l'ordine legittimo delle cause di prelazione.

12. Subentro nei contratti pendenti e scioglimento dagli stessi

Secondo quanto previsto dall'art. 72 l.f., l'esecuzione dei contratti pendenti alla data di dichiarazione di fallimento rimane sospesa fino a quando il curatore dichiara di subentrare nel rapporto contrattuale ovvero di sciogliersi dallo stesso. Tale regola non trova applicazione con riguardo ai contratti che siano stati interamente eseguiti da almeno una delle parti.

Qualora il curatore intenda subentrare nei contratti pendenti in luogo del fallito, occorrerà richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori. Viceversa, Tale autorizzazione non necessaria laddove il

curatore intenda sciogliersi da tali contratti (la dichiarazione di scioglimento e quella di subentro devono essere comunque comunicate alle altre parti del contratto).

Una menzione a parte meritano i contratti di lavoro, dal momento che il fallimento dell'imprenditore non costituisce giusta causa di risoluzione dei suddetti rapporti (cfr. art. 2119, co. 2, c.c.). Il curatore che intenda licenziare i lavoratori deve, pertanto, provvedervi secondo le norme vigenti in materia lavoristica, ivi inclusa quella che attribuisce al lavoratore il diritto all'indennità di preavviso. L'effetto sospensivo che si genera sui contratti, comporta comunque la provvisoria cessazione del diritto del lavoratore a percepire la retribuzione, salvo il caso di prosecuzione dell'attività in esercizio provvisorio.

Le previsioni di cui all'art. 72, co. 1 e 2, l.f. si applicano anche ai contratti preliminari, fatte salve alcune particolari prescrizioni. Più nel dettaglio, il curatore non potrà sciogliersi dal contratto se l'immobile promesso in vendita dall'imprenditore fallito sia destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente (o di suoi parenti o affini entro il terzo grado) o la sede principale della sua attività di impresa.

In ogni caso, la dichiarazione di scioglimento dal contratto preliminare non è opponibile alla controparte *in bonis* che abbia trascritto domanda ex art. 2392 c.c. prima dell'iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa di fallimento, sempre che la suddetta domanda venga poi accolta.

Per quanto riguarda i contratti di affitto di azienda viene in rilievo l'art. 79 l.f., a norma del quale il fallimento non è causa di scioglimento del contratto, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo in prededuzione.

In particolare, in caso di fallimento del concedente, qualora il curatore intenda recedere dal contratto di affitto, dovrà effettuare tale scelta tenendo conto:

- della preminente esigenza di conservazione dell'azienda e dell'avviamento, in vista della successiva cessione, ovvero, di contro, dell'eventualità che la prosecuzione del rapporto possa impedire una più proficua liquidazione dell'azienda stessa (in quanto la persistenza del rapporto di affitto scoraggia i possibili acquirenti, o perché sono pervenute offerte particolarmente vantaggiose cui non è opportuno rinunciare, oppure, ancora, perché l'obsolescenza dei beni aziendali finirebbe per essere eccessiva al termine del contratto);
- della compatibilità della durata del contratto di affitto con le esigenze di speditezza della procedura;
- della congruità del canone di affitto pattuito e della solvibilità e affidabilità dell'affittuario.

13. Autorizzazione alla costituzione (o alla non costituzione) in giudizio: interruzione e riassunzione dei giudizi pendenti alla data di dichiarazione di fallimento

Per agire o resistere in giudizio, il curatore deve presentare istanza di autorizzazione al giudice delegato (cfr. artt. 25, co. 1, n. 6, e 31, co. 2, l.f.). Ogni valutazione in merito all'opportunità e alla convenienza della costituzione in giudizio è di pertinenza del comitato dei creditori. Il vaglio giudiziale investe invece esclusivamente la legittimità dell'iniziativa.

Nell'istanza di autorizzazione alla costituzione in giudizio, il curatore deve:

- indicare il nominativo del difensore che intende nominare (non potendo rimettere tale scelta al giudice delegato);

- identificare con sufficiente precisione gli elementi costitutivi dell'azione (parti: *petitum*: *causa petendi*);
- i costi, i tempi e rischi dell'iniziativa processuale.

L'autorizzazione concerne tutte le iniziative processuali rivolte al conseguimento dell'obiettivo cui l'autorizzazione stessa si riferisce, limitatamente al grado di giudizio per cui essa viene richiesta.

L'autorizzazione alla costituzione in giudizio non è necessaria (cfr. art. art. 31, co. 2, l.f.):

- nelle cause in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti (tra le quali rientrano quelle di opposizione allo stato passivo);
- nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del Tribunale (es: reclamo ex art. 26 l.f.);
- in ogni altro caso in cui non occorra il ministero di un difensore (ad es., presentazione della domanda di ammissione al passivo di altro fallimento).

Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.

La mancanza dell'autorizzazione alla costituzione in giudizio, nei casi in cui essa è necessaria, può essere sanata anche in corso di causa.

Quanto ai giudizi pendenti alla data di dichiarazione di fallimento, il curatore può chiedere che ne sia dichiarata l'interruzione da parte del giudice che procede. Ogni valutazione in merito all'opportunità di riassumere i giudizi interrotti spetta al curatore. La riassunzione deve essere effettuata nel termine di cui all'art. 305 c.p.c..

Va rammentato che, con la dichiarazione di fallimento, le cause aventi ad oggetto domande di accertamento di diritti reali o di credito nei confronti del fallimento divengono improcedibili ai sensi dell'art. 52 l.f., sicché non si ravvisa l'opportunità di una loro riassunzione.

Quanto alle esecuzioni pendenti, il curatore deve decidere, ai sensi dell'art. 107, co. 6, l.f., se subentrarvi in luogo del creditore procedente (*ex latere creditoris*) o far dichiarare la loro improcedibilità. L'opzione di subentro deve essere privilegiata quando nell'esecuzione pendente siano già state poste in essere attività processuali complesse e dispendiose che dovrebbero essere ripetute in seno alla procedura fallimentare, e *a fortiori* quando sia già stata emessa dal giudice dell'esecuzione l'ordinanza di vendita (nell'ipotesi in cui sia stata depositata la perizia di stima ma non sia stata ancora emessa l'ordinanza di vendita, il curatore valuterà l'opzione meno dispendiosa per la procedura). Nel caso in cui la vendita si sia già perfezionata con l'emissione del decreto di trasferimento, il curatore deve comunque subentrare al creditore procedente per prendere parte alla fase di distribuzione del ricavato da acquisirsi all'attivo fallimentare.

Fa eccezione l'azione esecutiva promossa su beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari, che può essere proseguita dal creditore procedente anche dopo la dichiarazione di fallimento: in relazione a tale azione esecutiva non viene in rilievo l'art. 107, co. 6, l.f. bensì l'art. 41, co. 2, d.lgs. 385/03, secondo cui il curatore ha facoltà di intervenire *ex latere debitoris*, al fine di vedersi attribuire le somme eccedenti la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca e di tutelare gli interessi della massa dei creditori (cfr. sul punto Cass. n. 23482/2018).

Infine, salvo che il fallimento sia regolato dal c.d. "vecchio rito", non è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato o del comitato dei creditori nell'ipotesi in cui il curatore scelga di non agire o resistere in giudizio, o di non impugnare una determinata decisione sfavorevole alla curatela. Si tratta di una valutazione che rientra nella piena discrezionalità del curatore, il quale assume la relativa determinazione sotto la propria responsabilità.

14. Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento; determinazione del limite di stipendio o pensione del fallito da non acquisirsi all'attivo: sussidio a titolo di alimenti

Qualora venga contestata l'inefficacia degli atti compiuti e dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 44 l.f., spetta al curatore il compito di far dichiarare inefficaci tali atti (tra i quali rientrano anche i pagamenti effettuati al creditore procedente da parte del terzo pignorato, debitore del fallito, su ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione, anche nel caso in cui l'emissione di tale ordinanza sia avvenuta prima della dichiarazione di fallimento).

Ai fini della determinazione del limite entro il quale gli stipendi, le pensioni (anche di invalidità) e i salari (ivi incluso il trattamento di fine rapporto) percepiti dal fallito nel corso della procedura fallimentare non devono essere acquisiti all'attivo, è onere del curatore, previa audizione del fallito, presentare la relativa istanza al giudice delegato (o rendere il proprio parere sull'istanza eventualmente formulata dal fallito o dal datore di lavoro/ente erogatore del trattamento pensionistico), precisando:

- le condizioni in cui versano il fallito e la sua famiglia;
- l'entità delle somme nette percepite dal fallito e dai suoi familiari a titolo di stipendio, pensione o salario;
- esistenza di figli minori o non economicamente sufficienti a carico del fallito;
- le spese che il fallito deve necessariamente sostenere per l'alloggio o per cure mediche, etc.).

Se nel corso della procedura fallimentare dovessero mutare le condizioni patrimoniali del fallito, il curatore provvederà a segnalare tali circostanze al giudice delegato, al fine di una eventuale rideterminazione del limite.

Per quel che attiene all'eventuale sussidio richiesto dal fallito a titolo di alimenti, il curatore è tenuto a formulare il proprio parere sull'istanza, tenendo conto delle sole esigenze alimentari e di cura del fallito e dei suoi familiari (tra i quali non rientra il coniuge divorziato).

15. Accesso al fascicolo della procedura

Ai creditori (fatti salvi quelli che compongono il comitato dei creditori) e ai terzi, non è consentito l'accesso al fascicolo della procedura.

Le eventuali richieste di accesso agli atti e ai documenti acclusi al fascicolo della procedura devono essere inoltrate al giudice delegato per la relativa autorizzazione. Sia nell'ipotesi in cui la richiesta venga inoltrata al curatore, sia nel caso in cui la stessa sia indirizzata direttamente al giudice delegato, il curatore sarà tenuto ad esprimere il proprio parere, specificando:

- se dell'atto o del documento sia stata disposta, in tutto o in parte, la custodia separata per esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 90, co. 3, l.f.;
- se l'istanza individui in maniera compiuta gli atti e/o i documenti dei quali si richiede la consultazione;
- se sia esplicitato l'interesse attuale e concreto alla consultazione degli stessi (mai sussistente, ad esempio, per i rapporti periodici ex art. 33, co. 5, l.f. e per tutti gli altri atti che sono pubblicati nel Registro delle imprese).

I membri del comitato dei creditori e il fallito (con la sola eccezione della relazione ex art. 33, co. 1, l.f. e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato; in caso di segretazione parziale, al fallito potrà essere inviato l'atto "depurato" delle parti riservate) hanno libero accesso al fascicolo della procedura.

16. Previsione di insufficiente realizzo

Prima che sia decorso il termine annuale stabilito dall'art. 101 l.f. per la presentazione delle domande di ammissione al passivo, non si può procedere alla chiusura del fallimento, se non nell'ipotesi in cui il Tribunale, su istanza del curatore, disponga di non far luogo all'accertamento dello stato passivo dei crediti concorsuali per insussistenza/insufficienza dell'attivo ai sensi dell'art. 102 l.f.

All'istanza devono essere allegati:

- il parere del comitato dei creditori (ove costituito; in caso contrario, il curatore specificherà che il comitato non è costituito);
- il verbale o la dichiarazione sottoscritta dal fallito in merito all'insussistenza di beni da acquisire all'attivo o all'insussistenza di beni di valore superiore alle presumibili passività prededucibili. In caso di irreperibilità del fallito, deve essere allegato l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata al fallito all'ultimo indirizzo di residenza risultante agli atti della procedura;
- la relazione sulle prospettive della liquidazione, dalla quale deve emergere in modo chiaro e univoco che non vi è attivo da acquisire o che, comunque, la liquidazione dell'attivo potrà al più consentire il pagamento dei crediti prededucibili e delle spese di procedura (la relazione andrà redatta tenendo conto del ricavato realizzabile attraverso la liquidazione dei beni eventualmente già acquisiti all'attivo; dei risultati conseguibili attraverso l'esperimento di azioni recuperatorie, revocatorie o risarcitorie, ivi inclusa l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; della solvibilità dei debitori, effettuate le opportune ricerche presso i pubblici registri immobiliari e il PRA).

La prospettiva di insufficiente realizzo non solleva il curatore dall'obbligo di redigere il programma di liquidazione nel termine di cui all'art. 104-ter, co. 1, l.f., salvo che l'istanza ex art. 102 l.f. sia presentata entro il suddetto termine.

L'emissione del decreto di cui all'art. 102 l.f. non elimina la necessità di esaminare le eventuali domande di rivendica o restituzione ex art. 103 l.f., nonché le domande di ammissione al passivo aventi ad oggetto crediti prededucibili contestati per collocazione o ammontare ai sensi dell'art. 111-bis, co. 1, l.f.

17. Pagamenti in corso di procedura e mandati di pagamento

I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che siano liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare, possono essere oggetto di pagamento fuori riparto nel corso della procedura a condizione che l'attivo sia presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti, nonché previa autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato.

Nel fallimenti regolati dal c.d. "vecchio rito", l'autorizzazione deve essere richiesta al giudice delegato, mentre in quelli regolati dal c.d. "rito intermedio" (in quanto dichiarati con sentenza successiva al 16.07.2006 ma anteriore al 01.01.2008) l'autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato è necessaria solo per i pagamenti di importo superiore a € 25.000,00.

Ogniqualevolta il curatore deposita un'istanza di autorizzazione al pagamento fuori riparto di crediti prededucibili, questi sarà tenuto:

- ad indicare la liquidità disponibile;
- a specificare il valore indicativo, se già noto, dell'attivo residuo da liquidare;
- ad attestare, con apposita dichiarazione, che le poste attive sono presumibilmente sufficienti al pagamento di tutte le passività prededucibili attuali e previste;
- a redigere l'istanza indicando l'importo liquidato, il beneficiario del pagamento, la causale, l'istituto bancario di riferimento e gli estremi del conto;
- a redigere l'istanza richiedendo al giudice delegato l'emissione di un provvedimento di autorizzazione (ad es. *"Voglia autorizzare il pagamento dell'importo xxx attraverso il prelievo della predetta somma dal c.c. n. xxxx intestato alla procedura fallimentare.."*).

18. Riparti parziali

L'opportunità di predisporre dei piani di riparto parziali si ravvisa solo se l'entità delle somme disponibili, al netto degli accantonamenti di cui all'art. 113 l.f., sia tale da consentire la ripartizione di importi di valore significativo (da valutare comparando l'entità della percentuale di ricavato distribuibile tra i creditori privilegiati o chirografari con il grado di soddisfazione che potrà essere raggiunta con la realizzazione completa dell'attivo).

Oltre all'accantonamento generico del 20% delle somme disponibili (quota da incrementarsi, ai sensi dell'art. 113, co. 2, l.f., laddove appaia insufficiente al pagamento delle spese future, del compenso del curatore e di ogni altro debito prededucibile non contestato o definitivamente accertato), devono prevedersi accantonamenti specifici solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 113, co. 1 (non costituisce di per sé motivo di accantonamento la pendenza di opposizioni allo stato passivo o di domande tardive di ammissione al passivo non ancora esaminate).

Una volta depositato il progetto di ripartizione, il curatore, su invito del giudice delegato, provvede ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 110, co. 2, l.f. e, decorso il termine di 15 giorni dalla ricezione di tali comunicazioni da parte dei creditori, richiede al giudice delegato la dichiarazione di esecutività del riparto. Nel caso in cui siano pervenuti reclami, il curatore dovrà specificare tale circostanza ed indicare le somme da accantonarsi in relazione ai crediti oggetto di contestazione.

19. Rendiconto del curatore

Esaurita la fase di liquidazione dell'attivo e prima di predisporre il piano di riparto finale (comprese le ipotesi di insussistenza dell'attivo e di mancata presentazione di domande di ammissione al passivo o integrale soddisfazione di tutti i creditori), nonché in ogni caso in cui cessi anticipatamente dalle proprie funzioni, il curatore presenta al giudice delegato il rendiconto della gestione.

A seguito della presentazione del rendiconto, il giudice ordina il deposito dello stesso presso la cancelleria e fissa l'udienza per la sua approvazione. Il curatore comunica la data dell'udienza ai soggetti di cui all'art. 116, co. 3, l.f., rispettando i termini prescritti dalla norma. La comunicazione ai creditori deve essere effettuata all'indirizzo p.e.c. risultante agli atti della procedura ovvero, in mancanza, mediante deposito in cancelleria. La comunicazione al fallito che non abbia fornito un indirizzo di posta elettronica certificata deve essere inviata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'ultimo indirizzo risultante agli atti della procedura fallimentare (non rilevando l'eventuale irreperibilità del fallito a tale indirizzo, stante l'obbligo che grava sul fallito ai sensi dell'art. 49 l.f., la cui violazione non può comportare un aggravio del procedimento di approvazione del rendiconto).

Al momento del deposito del rendiconto, il curatore è tenuto ad allegare (per le notifiche telematiche occorrono i file delle ricevute di consegna in formato .msg o .eml) i documenti comprovanti l'avvenuta comunicazione dell'udienza ai soggetti di cui al citato art. 116, co. 3, l.f..

20. Compenso del curatore e relativi acconti

L'istanza di liquidazione del compenso finale del curatore deve contenere:

- l'illustrazione dell'attività svolta;
- l'entità del passivo accertato e dell'attivo realizzato;
- l'elenco cronologico delle principali attività effettuate, con giustificazione degli eventuali "tempi morti" e ritardi nel compimento delle singole operazioni;
- l'importo degli acconti eventualmente percepiti nel corso della procedura;
- l'ammontare dei compensi liquidati in favore di coadiutori e delegati (con indicazione delle attività da questi ultimi svolte);
- l'ammontare delle spese anticipate di cui si chiede il rimborso;
- l'ammontare delle spese che da sostenere per la chiusura della procedura.

Se la procedura ha ad oggetto società con soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti ai sensi dell'art. 147 l.f., il curatore è tenuto a presentare un'unica istanza di liquidazione del compenso. Nel corpo dell'istanza, il curatore deve indicare in maniera separata l'importo dell'attivo realizzato e del passivo accertato in relazione a ciascuna massa, specificando la parte del passivo afferente ai debiti personali dei singoli soci.

In caso di avvicendamento di più curatori, l'ultimo curatore deve indicare nell'istanza di liquidazione l'entità dell'attivo realizzato sotto la propria gestione e quale parte di esso sia in tutto o in parte riconducibile ad operazioni compiute o avviate dai curatori precedenti.

Nel corso della procedura, la liquidazione di acconti sul compenso del curatore è consentita solo in presenza di giustificati motivi (presentazione di un progetto di ripartizione parziale, complessità e durata della procedura, compimento di una parte non trascurabile dell'attività gestoria e liquidatoria).

21. Ripartizione finale dell'attivo

Prima di predisporre il progetto di ripartizione finale o contestualmente al relativo deposito, il curatore deve assumere le proprie determinazioni in ordine al credito IVA eventualmente vantato dalla procedura (compensazione ai sensi dell'art. 17, co. 1, d.lgs. 241/97; cessione *pro soluto* a terzi, ai

sensi dell'art. 106, co. 1, l.f. mediante procedura competitiva; rinuncia alla riscossione, previa autorizzazione del comitato dei creditori), considerando anche, a tal fine, il credito che sorgerà con l'effettivo pagamento del compenso finale liquidato in suo favore.

La ripartizione finale dell'attivo ha luogo ogni qualvolta vi siano somme da distribuire ai creditori. Il progetto di riparto deve essere presentato anche nel caso in cui le somme disponibili consentano la soddisfazione parziale dei soli creditori prededucibili.

Nel riparto finale vanno specificamente indicati gli accantonamenti di cui all'art. 117, co. 2, l.f.

L'istanza al giudice delegato per il deposito delle somme destinate agli eventuali creditori irreperibili deve precedere l'istanza di chiusura del fallimento.

22. Chiusura del fallimento in presenza di cause pendenti ex art. 118, n. 3), l.f.

Ai sensi dell'art. 118, comma 2, l.f., *"...la chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3 non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 43..."*.

Quanto all'ambito di applicazione, la previsione in esame si riferisce espressamente alle ipotesi di chiusura di cui al n. 3) dell'art. 118 l.f. e, quindi, conceme le sole procedure fallimentari in cui sia stato realizzato dell'attivo. A tal fine, resta del tutto indifferente la circostanza che sia stato già eseguito o debba ancora essere eseguito un riparto delle somme ricavate (è bene precisare che per riparto deve intendersi anche quello che abbia interessato prevalentemente o esclusivamente crediti prededucibili).

Il meccanismo di definizione anticipata della procedura fallimentare, stante l'assenza di un espresso richiamo, non può invece trovare applicazione nelle ipotesi di cui all'art. 118, n. 4), l.f. (*"quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura..."*), con la conseguenza che, nel caso in cui la controversia pendente costituisca l'unico cespite attivo del fallimento, non sarà possibile disporre la chiusura della procedura avvalendosi della previsione in commento.

Per quel che attiene alla tipologia dei giudizi in pendenza dei quali può disporsi la chiusura del fallimento, l'art. 118 l.f. si riferisce alle c.d. controversie "attive" instaurate dal curatore o dallo stesso proseguite dopo il fallimento.

Rientrano nel novero di tali procedimenti le cause che hanno ad oggetto il recupero di crediti, le azioni risarcitorie per equivalente, le azioni revocatorie di pagamenti, le azioni revocatorie relative a beni che non sono più nella disponibilità del convenuto (in cui la domanda di condanna alla restituzione del bene si tramuta in domanda di condanna all'equivalente pecuniario, cfr. Cass. n. 15123/14), le insinuazioni al passivo, le opposizioni allo stato passivo in altri fallimenti, le procedura esecutive, le azioni di divisione nelle quali sia già stata accertata dal c.t.u. la non comoda divisibilità del bene in comproprietà e le domande proposte dal fallimento in veste di parte civile nell'ambito del processo penale eventualmente instaurato nei confronti del fallito.

Restano invece escluse da tale elenco i procedimenti volti a conseguire il recupero di beni da liquidare successivamente nell'ambito della procedura fallimentare.

Al fine di monitorare l'insorgenza dei presupposti per la chiusura anticipata della procedura, il curatore sarà tenuto ad aggiungere una specifica voce, denominata "*Presupposti per la chiusura anticipata del fallimento ai sensi dell'art. 118, comma 2, l.f.*", alla relazione semestrale ex art. 33 l.f.. All'interno di tale voce, il curatore relazionerà sull'esistenza dei presupposti per la chiusura anticipata del fallimento, indicando per ciascuna causa: l'oggetto e le ragioni della domanda, lo stato e il grado del giudizio, una stima previsionale delle spese (anche in caso di soccombenza) sino alla conclusione di ogni giudizio, le eventuali somme introitate dalla curatela in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi.

Qualora sussistano le condizioni per la definizione anticipata della procedura, il curatore quantificherà l'ammontare delle somme da accantonare, tenuto conto degli onorari del legale della procedura e degli eventuali consulenti di parte nominati. Ai fini dell'accantonamento, gli onorari saranno determinati in via prudenziale, anche in relazione ai possibili esiti del giudizio.

Inoltre, il curatore renderà edotto il giudice della causa pendente dell'intervenuta chiusura anticipata del procedimento, depositando (per il tramite del legale della curatela) all'interno del fascicolo telematico del singolo giudizio il decreto di chiusura emesso dal Tribunale. Ciò al fine di scongiurare eventuali eccezioni di parte volte a far rilevare l'intervenuta interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 c.p.c..

Una volta disposta la chiusura anticipata del fallimento, con il relativo decreto il Tribunale:

- stabilirà le modalità di riparto tra i creditori delle eventuali sopravvenienze di attivo ai sensi degli artt. 110 e ss. l.f.;
- riconoscerà il diritto del curatore a ricevere un compenso integrativo pari alla differenza tra le somme spettanti sulla base del d.m. 30/2012, calcolate sull'intero attivo ricavato (secondo la percentuale minima, media o massima applicata dal Tribunale), e il compenso finale già percepito (il curatore presenterà la relativa istanza di liquidazione attenendosi a tali criteri);
- autorizzerà il curatore a mantenere aperta la partita IVA della procedura, al fine di consentire il regolare adempimento degli oneri fiscali; a non chiudere il conto corrente o il libretto di deposito intestato al fallimento; a non cancellare la società dal registro delle imprese; a mantenere attiva la Pec della procedura.

23. Chiusura del fallimento

La chiusura del fallimento viene dichiarata dal Tribunale su istanza del curatore.

Nell'istanza il curatore deve:

- dare atto che non vi sono o non residuano beni acquisiti all'attivo da vendere, giudizi pendenti (salva l'ipotesi di chiusura prevista dall'art. 118, co. 2, l.f. nella parte introdotta dal d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015), decreti di trasferimento da emettere, crediti da riscuotere o altre attività di liquidazione da compiersi;
- dare atto, altresì, che tutte le somme prenotate a debito o anticipate dall'Erario sono state pagate (salva l'ipotesi di chiusura ex art. 118, co. 1, n. 4, l.f.);
- dichiarare (salvi i casi di chiusura ex art. 118, co. 1, n. 1 e 4, l.f.) che il piano di riparto finale è stato integralmente attuato, allegando la documentazione comprovante i pagamenti effettuati in attuazione dello stesso;
- quantificare le spese che dovranno essere sostenute per l'attuazione del decreto di chiusura dal fallimento e per l'eventuale cancellazione della società fallita dal Registro delle imprese;

- indicare l'entità delle somme residue eventualmente giacenti sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare, proponendone la destinazione;
- allegare, nell'ipotesi di cui all'art. 119, co. 2, l.f. (chiusura per insussistenza di attivo, in assenza dell'approvazione del programma di liquidazione), il parere del comitato dei creditori e la dichiarazione del fallito di conferma dell'insussistenza di attivo acquisibile (ovvero, in caso di irreperibilità del fallito, la documentazione comprovante tale irreperibilità);
- segnalare se vi siano ancora trascrizioni dell'estratto della sentenza di fallimento da cancellare su beni immobili o mobili registrati;

A seguito della chiusura del fallimento, gli organi ad esso preposti restano in carica per l'attuazione degli adempimenti conseguenti previsti dalla legge (es: richiesta di cancellazione della società fallita dal Registro delle imprese, nei casi di chiusura ex art. 118, co. 1, n. 3 e 4, l.f.: riparti supplementari ex art. 117, co. 4, l.f.; parere del curatore nell'ambito del procedimento di esdebitazione) e delle disposizioni esecutive eventualmente impartite ai sensi dell'art. 119, co. 5, l.f. (es: cancellazione di trascrizioni dell'estratto della sentenza di fallimento su beni immobili o mobili registrati).

Termini Imerese, 21.01.2019

Il giudice delegato

Daniele Gallucci
Daniele Gallucci

Il Presidente del Tribunale

Raimondo Loforti
Raimondo Loforti